Allegato alla Delibera CC n. 55 del 19/09/2013

Il Segretario Generale Dott. Siro Podda


COMUNE DESELARGIUS



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

Regolamento sugli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico



INDICE

p	agina
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Diffusione	3
Art. 3 - Dati da pubblicare sul sito istituzionale	3
Art. 4 - Modalità di pubblicazione	4
Art. 5 - Obbligo di trasmissione dei dati	. 4
Art. 6 - Sanzioni	4
Art. 7 - Disposizioni transitorie ed entrata in vigore	5



Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, titolari di cariche elettive e di governo del Comune di Selargius, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Articolo 2 Diffusione

- 1. Copia del Regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri neoeletti in occasione della convalida della elezione, nonchè agli Assessori all'atto della loro accettazione della nomina.
- 2. Il presente Regolamento deve essere altresì disponibile sul sito web del Comune.

Articolo 3 Dati da pubblicare sul sito istituzionale

- 1. I dati da pubblicarsi sul sito istituzionale sono i seguenti:
 - a) atto di nomina o di proclamazione;
 - b) il curriculum;
 - c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
 - d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 - f) le seguenti dichiarazioni di cui all'articolo 2 della legge 441/1982 relative a:
 - i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - le azioni di società:
 - le quote di partecipazione a società;
 - l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
 - g) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche:
 - h) per i soli titolari di cariche elettive (Consiglieri Comunali), la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte;
- 2. I dati oggetto di pubblicazione di cui sopra sono relativi ai titolari di cariche elettive (Sindaco e Consiglieri Comunali) e di governo (Assessori Comunali); i medesimi dati, con esclusione di quelli di cui al punto h), riguardano anche il coniuge non separato ed i



parenti entro il secondo grado dei titolari di cariche, se essi consentono alla pubblicazione. A tal fine i titolari delle cariche elettive e di governo dovranno trasmettere, entro i termini stabiliti dal successivo articolo 5, la documentazione di cui al precedente comma del presente articolo riguardante la propria situazione e quella del coniuge non separato e dei parenti affini entro il secondo grado. La mancata trasmissione dei documenti riferiti a questi ultimi equivale a mancato consenso e di ciò verrà dato atto nel sito istituzionale del Comune.

Articolo 4 Modalità di pubblicazione

- **1.** I dati di cui al precedente comma 1 dell'articolo 3 devono essere resi disponibili nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, all'indirizzo web "www.comune.selargius.ca.it".
- 2. L'aggiornamento dei dati deve essere effettuato annualmente, ed inoltre all'inizio e al termine di ogni legislatura.
- 3. I dati relativi a ciascun amministratore devono essere pubblicati sul sito istituzionale entro tre mesi dalla data dell'elezione o della nomina e fino al terzo anno successivo alla cessazione dalla carica, mentre quelli relativi alla situazione patrimoniale dell'amministratore e relativi ai dati trasmessi dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado devono essere mantenuti solo fino alla data di cessazione dalla carica.

Articolo 5 Obbligo di trasmissione dei dati

- **1.** I soggetti di cui all'articolo 3 comma 3 devono trasmettere i dati di cui all'articolo 3 comma 1 entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti alla carica di Consigliere ovvero dall'accettazione della nomina ad Assessore.
- **2.** E' onere dei soggetti di cui al 1° comma comunicare per iscritto all'Amministrazione Comunale tutti i dati e i documenti necessari per il tempestivo aggiornamento degli stessi.
- **3.** In fase di prima applicazione del presente Regolamento i dati devono essere trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 6 Sanzioni

- **1.** Per l'inottemperanza, da parte degli amministratori, all'obbligo di trasmissione dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 3 del presente Regolamento, sono stabilite le seguenti sanzioni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 47 D. Lgs. 33/2013 *(massimo 10.000, minimo 500 Euro)*:
 - a) Da Euro seimila a Euro diecimila per la mancata trasmissione di tutti i dati relativi alla situazione patrimoniale (di cui alla lettera f) del precedente articolo 3 comma 1) e reddituale (di cui alle lettere d), e) e g) del precedente articolo 3 comma 1);
 - b) Da Euro duemilacinquecento ad Euro cinquemila per la mancata trasmissione di tutti i dati patrimoniali (di cui alla lettera f) del precedente articolo 3 comma 1) o reddituali (di cui alle lettere d), e) e g) del precedente articolo 3 comma 1);
 - c) Da Euro cinquecento ad Euro mille per l'incompleta trasmissione dei dati reddituali (di cui alle lettere d), e) e g) del precedente articolo 3 comma 1) e/o patrimoniali (di cui alla lettera f) del precedente articolo 3 comma 1) e/o per la mancata o incompleta trasmissione dei documenti di cui alle lettere b) e h) del comma 1

dell'articolo 3.

- **2.** Le sanzioni di cui al precedente comma 1 si applicano nella misura massima, qualora i dati richiesti non siano trasmessi trascorsi quindici giorni dalla contestazione dell'inottemperanza di cui al comma 5 del presente articolo.
- **3.** La modulazione delle sanzioni, salva l'applicazione della misura massima nella fattispecie di cui al comma 2, è effettuata tenendo conto delle conseguenze delle violazioni ai fini della realizzazione del principio di trasparenza di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013.
- **4.** Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della Deliberazione della Giunta Comunale con la quale si approva il Piano Triennale della Trasparenza, e comunque a partire dal 17 ottobre 2013, centottantesimo giorno decorrente dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 33/2013.
- **5.** L'irrogazione delle sanzioni di cui sopra deve essere preceduta dalla contestazione dell'inottemperanza e dall'invito a regolarizzare la trasmissione entro quindici giorni.
- **6.** L'organo competente alla rilevazione dell'inottemperanza e all'irrogazione della sanzione è il Segretario Comunale.

Articolo 7 Entrata in vigore

1. Il Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla relativa Delibera di approvazione, per quindici giorni ed entra in vigore il 05/10/2013.

